

Ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5 della Legge sul commercio ("Gazzetta ufficiale", nn. 87/08, 96/08, 116/08 e 76/09) e dell'articolo 67 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/09), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno, il 17 maggio 2010, ha emanato il seguente

Regolamento
sulle condizioni di rilascio dei permessi per la vendita di prodotti agricoli propri
sulle bancarelle al di fuori del mercato ortofrutticolo nel territorio della Città di
Rovinj-Rovigno

Articolo 1

Con il presente Regolamento si determinano le condizioni per il rilascio dei permessi per la vendita di prodotti agricoli propri sulle bancarelle e l'aspetto esteriore della bancarella sulle superfici al di fuori del mercato ortofrutticolo, al quale è possibile accedere in modo sicuro dall'area pubblica-stradale nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno.

Articolo 2

In conformità al Piano d'assetto ambientale della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della città di Rovinj-Rovigno", n. 9a/05) e al Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 7a/06 e 3/08), si ritengono superfici alle quali è possibile accedere in modo sicuro dalla superficie pubblico-stradale:

- le aree agricole e
- le particelle edificabili all'interno della zona M1

di proprietà privata del richiedente sulle quali si può effettuare la vendita, a condizione che sia assicurato l'accesso sicuro con il veicolo o a piedi.

Articolo 3

Ai sensi del Presente Regolamento l'impianto per la vendita è la bancarella destinata alla vendita di prodotti agricoli propri.

La bancarella è una costruzione mobile di metallo o in legno, la cui parte inferiore ha la forma di cassetta nella quale si custodiscono i prodotti, e la tenda (a doppia pendenza) che copre lo spazio espositivo e di vendita. Si propone che il colore base della bancarella e della tenda sia verde.

La superficie della bancarella può essere fino a 7,0 m², ossia della grandezza di 2,5 x 2,5 m, in ogni ubicazione viene collocato un banco di vendita. È possibile esporre i prodotti al di fuori dell'area della bancarella, ma la superficie deve superare i 2,00 m².

L'utente della bancarella ha l'obbligo di affiggere sulla bancarella la scritta bilingue con la denominazione dell'azienda agricola familiare, dell'esercizio/della persona giuridica, il numero d'identificazione personale OIB, i prezzi dei prodotti e il decreto del competente Ufficio dell'amministrazione statale nella Regione Istriana per confermare che la bancarella adempie alle condizioni tecniche minime e di altro tipo per svolgere l'attività di vendita dei prodotti agricoli propri.

Articolo 4

Il richiedente che, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, punto 1 della Legge sui terreni agricoli, si occupa professionalmente di agricoltura, presenta al Settore amministrativo per le finanze, lo sviluppo e l'economia della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito: Settore amministrativo) la richiesta per il rilascio dei permessi per la vendita di prodotti agricoli propri nell'immobile di sua proprietà con i seguenti allegati:

1. il foglio di proprietà (estratto elettronico),
2. il certificato di residenza (non più vecchio di 30 giorni),
3. la copia del piano catastale (non più vecchia di 30 giorni) con la proposta di ubicazione della bancarella,
4. la dichiarazione autenticata nella quale afferma con responsabilità penale e materiale che nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno non è proprietario di costruzioni abusive,
5. la copia del decreto di iscrizione nel registro delle Aziende agricole familiari,
6. la conferma del competente ufficio delle imposte sull'iscrizione nel registro dei contribuenti dell'imposta sul reddito dall'attività agricola,
7. la conferma della transazione "117" oppure "131" del competente Ente per l'assicurazione pensionistica per confermare che vengono versati i contributi dall'attività agricola.

Articolo 5

Il Settore amministrativo accerterà tramite verbale:

- la destinazione d'uso dell'immobile in conformità alla documentazione di pianificazione ambientale,
- se è assicurato l'accesso sicuro all'immobile, nel caso in cui si trattasse di strada locale,
- se sul terreno di sua proprietà si trova una costruzione abusiva,
- la micro-ubicazione della bancarella tenendo conto delle caratteristiche locali e ambientali e dell'adeguata distanza dalla strada.

Nel caso in cui si trattasse di strada regionale, il Settore amministrativo richiederà il previo benestare dell'Amministrazione regionale per le strade della Regione Istriana per accertare che all'immobile in oggetto è assicurato l'accesso sicuro.

Articolo 6

Dopo che saranno adempiute tutte le condizioni, il Settore amministrativo rilascerà il permesso per la vendita in una determinata micro-ubicazione. Nel caso in cui non venissero adempiute le condizioni citate, il richiedente verrà avvisato per iscritto che il permesso non può venire rilasciato.

Il permesso di cui al comma 1 del presente articolo si rilascia a nome del richiedente, e non si può trasferire ad altra persona.

Articolo 7

Il Servizio d'ordine comunale della Città di Rovinj-Rovigno controllerà se vengono rispettate le micro-ubicazioni e l'aspetto della bancarella.

Nel caso in cui si constatasse che la micro-ubicazione determinata dal permesso e l'aspetto della bancarella stabilita con il presente Regolamento non vengono rispettati,

il Settore amministrativo annullerà il permesso rilasciato e informerà il competente Ufficio dell'amministrazione statale nella Regione Istriana.

Articolo 8

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di valere il Regolamento per l'esercizio del commercio e la mediazione della merce al di fuori dei vani (Bollettino ufficiale della città di Rovinj-Rovigno", n. 3/03).

Articolo 9

Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", e verrà applicato dal 1° giugno 2010.

Articolo 10

Eccezionalmente dalla disposizione dell'articolo 9 del presente Regolamento, la disposizione dell'articolo 3 del presente Regolamento si applica dal 1° giugno 2010.

Klasa/Classe: 363-04/10-01/76
Ur.broj/Numprot: 2171/01-02-02-10-5
Rovinj-Rovigno, 17 maggio 2010

Il Sindaco
Giovanni Sponza, m.p.